

Ricerca ► T.A.R. Venezia 18/11/2013 n. 130... ► T.A.R. Venezia 18/11/2013 n. 130...

CERCA NELLA PAGINA



ESPORTA

MONITORA

INVIA

STAMPA

APPUNTA

ANNOTA

AGGIUNGI ALLA PRATICA

Estremi:

T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. III, 18/11/2013, n. 1300

Classificazione:

Vedi massime correlateMISURE DI PREVENZIONE - Foglio di via obbligatorioGIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - - autorità giudiziaria amministrativaFOGLIO DI VIA
TAR

Intestazione

Fatto

Il Questore della provincia di Venezia con provvedimento del 31 agosto 2012 ha disposto il **folio di via** obbligatorio con divieto di fare ritorno senza preventiva autorizzazione nel territorio del Comune di Noale nei confronti del ricorrente, all'epoca minorenni.

Il provvedimento viene giustificato da un giudizio di pericolosità sociale perché il ricorrente è ritenuto persona dedita a traffici delittuosi, in relazione agli episodi per i quali è indagato (per -OMISSIS- in concorso con altri coetanei e possesso ingiustificato di valori, in relazione ad alcuni -OMISSIS- commessi nel parco acquatico "Acquastate" di Noale; per i medesimi reati, in relazione a fatti commessi con uno stesso coetaneo negli spogliatoi dell'Ospedale civile di Castelfranco Veneto).

Il ricorrente, per mezzo dei genitori esercenti la potestà, impugna tale provvedimento per le seguenti censure:

- I) violazione degli artt. 1 e ss del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto le misure di prevenzione ivi previste non sono applicabili ai minorenni;
- II) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata direttamente al minore anziché ai genitori esercenti la potestà;
- III) omessa motivazione in ordine ai requisiti di pericolosità sociale richiesti per l'adozione della misura di prevenzione;
- IV) difetto di motivazione e violazione dei limiti della discrezionalità amministrativa, perché non è stata oggetto di valutazione la personalità del soggetto.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 39 del 23 gennaio 2013, è stata accolta la domanda cautelare.

Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di legittimatio ad causam o, in subordine, l'interruzione del processo, perché il ricorrente nelle more della definizione del ricorso è divenuto maggiorenne, ovvero il difetto di giurisdizione perché la cognizione della controversia spetta al Tribunale dei minorenni.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione, in quanto il raggiungimento della maggiore età del minore, in nome del quale i genitori hanno proposto il ricorso, non produce automaticamente l'eccepita interruzione, che si verifica solo se il procuratore del genitore esercente la potestà dichiara in udienza o notifica all'altra parte detto evento, con la conseguenza che in mancanza di tale dichiarazione il genitore conserva la capacità processuale originaria (cfr. ex pluribus Cass. Civ. sez. I, 8 novembre 1994; n. 9277; Cass. Civ. sez. III, 19 luglio 2005, n. 15223; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 30 agosto 2012, n. 2040; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1906; Tar Lazio, Roma, 15 marzo 2000, n. 1784) dato che, in mancanza di

dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte cui si riferisce l'evento medesimo, il processo, ai sensi dell'art. 300 cpc, prosegue.

Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che è impugnato il **foglio di via** obbligatorio che ha natura formalmente e sostanzialmente amministrativa e contenuto discrezionale, ed in quanto tale è incontestabilmente correlato ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo la cui cognizione rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

2. Nel merito il ricorso è fondato per l'assorbente censura di cui al primo motivo.

Infatti il Collegio, sulla scorta dell'unanime dottrina, rileva che le misure di prevenzione di cui al Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui sono state trasfuse quelle già previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non sono applicabili ai minori, per i quali l'ordinamento prevede misure speciali in considerazione dell'esigenza di tutelare la personalità in formazione di tali soggetti.

Una tale opzione interpretativa appare infatti l'unica compatibile con la Costituzione, atteso che le misure di prevenzione previste in **via** ordinaria dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono concepite esclusivamente come strumento di difesa sociale e di tutela della collettività, e risultano quindi incompatibili con il sistema di norme costituzionali previste a protezione del soggetto minore di età dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, che impongono al legislatore di tener conto, in **via** prioritaria, dell'utilità a fini educativi - anche in relazione alle modalità di applicazione - di qualsiasi misura restrittiva della libertà personale del minore (cfr. Corte Costituzionale n. 143 del 1996; id. n. 222 del 1983; id. n. 78 del 1989).

Va tuttavia precisato che ciò non significa che siano i provvedimenti di prevenzione ante delictum in sé ad apparire incompatibili con le esigenze di tutela del minore, anche perché è insopprimibile l'esigenza di apprestare, ove necessario, adeguati strumenti di difesa della collettività, ma significa che è piuttosto imprescindibile la necessità di coniugare le esigenze di difesa sociale con quelle del minore che necessita di assistenza per superare le condizioni che ostano ad un suo pieno sviluppo e ad una sua integrazione sociale.

Per tali ragioni non risulta condivisibile la sentenza Tar Emilia Romagna, 6 maggio 1981, n. 235 (a quanto consta si tratta di un'isolata pronuncia) citata dalla difesa erariale a sostegno delle proprie tesi, secondo la quale ai minori è applicabile il **foglio di via** di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Tale sentenza infatti, pur dando correttamente atto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, non affronta il problema della compatibilità con la Costituzione dell'interpretazione alla quale aderisce.

Quanto esposto implica che ai minori, in quanto *lex specialis*, sono applicabili solo le misure di prevenzione per essi specificamente previste (anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è applicabile ai minorenni per espressa disposizione normativa: cfr. i commi 1 bis e 3 dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) e quindi, attualmente, quelle contemplate nel R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, che all'art. 25 prevede che, quando un minore degli anni 18 dia manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni (che, come è noto, ha una composizione mista, e non ha la presenza di soli giudici togati) il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato, una delle misure consistenti nell'affidamento del minore al servizio sociale minorile o nel collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico, demandando l'emanazione del relativo provvedimento ad una deliberazione da adottare in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero.

In definitiva, per l'assorbente censura di cui al primo motivo, il ricorso deve essere accolto.

Tenuto conto della relativa novità della questione e della peculiarità delle vicende che hanno dato luogo alla controversia, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 NOV. 2013.

Correlazioni: **Legislazione Correlata (2)**

[LS 6 settembre 2011 n. 159 DLT](#)

[LS 27 dicembre 1956 n. 1423 L](#)

Doc. associati: [Documenti con la stessa classificazione](#)

[Bibliografia Correlata](#)

DeJure: periodico plurisettimanale - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 46 del 16 febbraio 2016

Direttore Responsabile: Matteo Bianchi

© Copyright 2016 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840166

[Cookie](#) | [Requisiti tecnici](#) | [Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#)



GIUFFRÈ EDITORE